# COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

### Provinciadi Firenze

COPIA

SETTORE5 - Gestione del Territorio - Edilizia

#### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 24/03/2015

OGGETTO: PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER VARIANTE DEL PAPMAA APPROVATO CON DGC N. 157 DEL 08.10.2001, PRESENTATO DALLA SOCIETA' TENUTA AGRICOLA MOLINO DI GRACE SRL. ADOZIONE EX ARTT. 73-74-111, L.R. 65/2014 E S.M.I.

L'anno duemilaquindici nel giorno ventiquattro del mese di marzo presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 21:15, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SATURNINI GIULIO	Presente
SOTTANI PAOLO	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
CAVACIOCCHI CARLA	Assente
BUTINI SONIA	Presente
PRUNETI GIONNI	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
D' IGNAZI SAMUELE	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
MANNINI LEONARDO	Presente
NOZZI CARLO	Presente
CELLAI ARMANDO	Presente
FOSSI ROBERTO	Presente
PECORINI GIULIO	Presente
BURGASSI LETIZIA	Presente

Presenti n. 15 Assenti n. 1

Scrutatori: Pecorini Giulio, Scarpelli Ilary, D' Ignazi Samuele.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

Il Comune di Greve in Chianti è dotato di Piano Strutturale definitivamente approvato con D.C.C. n. 88 del 18.11.2002, pubblicato sul BURT n. 52 del 27.12.2002, e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 68 del 04.08.2003, pubblicato sul BURT n. 35 del 27.08.2003;

Le Norme Urbanistiche del R.U.C., all'art. 34, commi 3 e 5, prevedono che i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale assumano valore di piano attuativo nel caso di realizzazione di abitazioni agricole e di annessi con volumi superiori rispettivamente a mc 600 e 1000 nelle aree a prevalente funzione agricola, e nel caso di realizzazione di abitazioni agricole e di annessi con volumi superiori rispettivamente a mc 300 e 500 nelle aree ad esclusiva funzione agricola;

In data 13.06.2001 prot. n. 10690, il Sig. Gerard Hirmer in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "Tenuta Agricola Molino di Grace srl" ha presentato istanza di approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi dell'art. 4, della L.R. 64/1995 e s.m.i., in loc. Panzano, area ad "esclusiva funzione agricola", proponendo la realizzazione dei seguenti interventi:

- A) Ampliamento cantina ed accessori mc 5725;
- B) Realizzazione di due rimesse per macchine agricole;
- C) Realizzazione di locali per magazzino ed officina;

Il PAPMAA presentato in data 13.06.2001, assunse valore di piano attuativo e fu quindi sottoposto alle procedure di adozione e approvazione previste dall'art. 4, della L.R. 64/1995 e s.m.i. e l'Amministrazione comunale adottò il PAPMAA con delibera della Giunta Comunale n° 101 del 02 luglio 2001 e successivamente lo approvò con DGC n. 157 del 08 ottobre 2001 approvando anche lo schema dell'atto unilaterale d'obbligo, che è stato stipulato in data 31.05.2002 rogato dal Notaio Michele Santoro e registrato a Firenze in data 13 giugno 2002;

In data 25.05.2011 al prot. n. 11809, il Sig. Gerard Hirmer in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "Tenuta Agricola Molino di Grace srl" ha presentato istanza per approvazione di PAPMAA in località San Leolino e Montefioralle, ai sensi dell'art. 111, L.R. 65/2014 e s.m.i.i, tramite progetto a firma dell'arch. Spartaco Mori con studio tecnico in Greve in Chianti, in variante del PAPMAA approvato con DGC n. 157 del 08 ottobre 2001, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1)Realizzazione di nuovo annesso agricolo da adibire a cantina per la vinificazione, stoccaggio, invecchiamento, affinamento e altri volumi accessori, in ampliamento ad edificio rurale esistente per mc. 2632;
- 2) Realizzazione di rimesse trattori e attrezzi agricoli per mc. 597,60;
- 3)Realizzazione di tettoia ad uso centrale termica a biomasse per mc. 385,33;
- 4) Destinazione ad abitazione rurale di annessi per mc. 167,77;
- 5)Realizzazione di locali per stoccaggio e movimentazione cippato;

In data 04.01.2012 prot. 228 è stato richiesto all'Amministrazione Provinciale il parere previsto all'art. 9, comma 3, del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, come modificato con D.P.G.R. 09.02.2010 n. 7/R;

L'Amministrazione Provinciale di Firenze, Direzione Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse – P.O. Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto, con protocollo n. 0306043/2012 del 27.07.2012, ha comunicato il seguente parere, pervenuto in data 03.08.2012 prot. n. 16555:

"parere favorevole, condizionato alla indivisibilità perenne (Fatte salve modifiche con un nuovo P.di M.A.A.) delle superfici fondiarie, alla cui capacità produttiva sono dimensionati i manufatti oggetto di intervento, pena l'applicazione agli stessi dell'art.132 della L.R. 1/2005; ai seguenti interventi:

- 1)Realizzazione di nuovo annesso agricolo da adibire a cantina per la vinificazione, stoccaggio, invecchiamento, affinamento e altri volumi accessori, in ampliamento ad edificio rurale esistente per mc. 2632:
- 2) Realizzazione di rimesse trattori e attrezzi agricoli per mc. 597,60;
- 3) Realizzazione di tettoia ad uso centrale termica a biomasse per mc. 385,33;
- 4)Destinazione ad abitazione rurale di annessi per mc.167,77 e mq. 60 a condizione che la nuova unità abitativa venga vincolata all'insediamento a alla permanenza anagrafica della famiglia del salariato aziendale per la durata degli obblighi di cui all'art. 42 comma 8 lett. c;
- Si vincola il parere oggetto di richiesta come suddetto:
- -al mantenimento di tutte le attività agricole, come programmato dalla ditta richiedente.
- -i manufatti oggetto di intervento non dovranno costituire volumetria utile per poter essere destinati a qualsiasi altro scopo e non dovranno essere separati dalle superfici fondiarie la cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, pena l'applicazione agli stessi delle disposizioni di cui all'art.132 della L.R.1/2005 e s.m.i"

Visto quindi che oggetto del programma aziendale risultano i seguenti interventi edilizi, agronomici e di sistemazione ambientale:

- 1)Realizzazione di nuovo annesso agricolo da adibire a cantina per la vinificazione, stoccaggio, invecchiamento, affinamento e altri volumi accessori, in ampliamento ad edificio rurale esistente per mc. 2632;
- 2)Realizzazione di rimesse trattori e attrezzi agricoli per mc. 597,60;
- 3)Realizzazione di tettoia ad uso centrale termica a biomasse per mc. 385,33;
- 4)Destinazione ad abitazione rurale di annessi per mc.167,77 e mq. 60;
- 5)Realizzazione di locali per stoccaggio e movimentazione cippato;
- Interventi colturali:
- 1)Estirpazione e reimpianto di vigneto specializzato;
- Sistemazioni ambientali:
- 1)Completamento degli interventi previsti nel PAPMAA in vigore, consistenti nel ripristino dell'ingresso monumentale di accesso alla cantina Il Volano e sistemazione a verde del fabbricato Il Volano:
- 2)Sistemazione della viabilita' esistente per circa ml.200
- 3)Manutenzione strade

Dato atto che le indagini geologiche di supporto al P.A.P.M.A.A., comprese le schede di adeguatezza e attestazioni dei professionisti, sono state depositate presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze ai sensi dell'art. 62 comma 4 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e D.P.G.R. 53/R/2011, al numero di deposito 3171 del 01/08/2014, e che ciò consente di procedere all'adozione del piano medesimo;

Dato atto inoltre che la realizzazione degli interventi programmati deve essere garantita da apposito atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all'art. 74, comma 5, L.R. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni, allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole del Responsabile del Settore 5, Servizi di Gestione del Territorio e alle Imprese e quello sulla non rilevanza contabile espresso dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

Con 15 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

#### **DELIBERA**

- 1. Di adottare, ai sensi dell'artt. 73-74-111, della L.R. 65/2014 e s.m.i., il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo, presentato in data 25.05.2011 al prot. n. 11809, dal Sig. Gerard Hirmer in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "Tenuta Agricola Molino di Grace srl" in località San Leolino e Montefioralle, in variante del PAPMAA approvato con DGC n. 157 del 08 ottobre 2001, per la realizzazione dei seguenti interventi:
  - 1)Realizzazione di nuovo annesso agricolo da adibire a cantina per la vinificazione, stoccaggio, invecchiamento, affinamento e altri volumi accessori, in ampliamento ad edificio rurale esistente per mc. 2632;
  - 2)Realizzazione di rimesse trattori e attrezzi agricoli per mc. 597,60;
  - 3)Realizzazione di tettoia ad uso centrale termica a biomasse per mc. 385,33;
  - 4)Destinazione ad abitazione rurale di annessi per mc.167,77 e mq. 60;
  - 5)Realizzazione di locali per stoccaggio e movimentazione cippato;
  - Interventi colturali:
  - 1)Estirpazione e reimpianto di vigneto specializzato;
  - Sistemazioni ambientali:
  - 1)Completamento degli interventi previsti nel PAPMAA in vigore, consistenti nel ripristino dell'ingresso monumentale di accesso alla cantina Il Volano e sistemazione a verde del fabbricato Il Volano:
  - 2)Sistemazione della viabilita' esistente per circa ml.200
  - 3)Manutenzione strade

e composto dai seguenti elaborati conservati in atti presso l'ufficio segreteria e consultabile sul sito istituzionale del comune, *www.comune.greve-in-chianti.fi.it* tramite il seguente percorso, home > conosci il comune > amministrazione trasparente > pianificazione e governo del territorio:

```
Schema atto Obbligo
20110525 11809 Fascicolo dell'istanza
20140702 11918 Corografia generale
20140702 11919 Tavola A Uso del suolo A1
20140702 11918 Tavola B Uso del suolo A0
20150311 4106 Documentazione Fotografica
20150311_4106_Tavola 1 planimetria generale stato attuale
20140702 11919 Tavola 2 planimetria generale stato sovrapposto
20140702 11919 Tavola 3 planimetria generale stato di progetto
20140702 11919 Tavola 4 piante prospetti e sezioni edificio A e B stato di progetto
20140702 11919 Tavola 5 piante prospetti e sezioni edificio C stato di progetto
20140702 11919 Tavola 6 piante prospetti e sezioni edificio D stato attuale
20140702 11919 Tavola 7 piante prospetti e sezioni edificio D stato sovrapposto
20140702 11919 Tavola 8 piante prospetti e sezioni edificio D stato di progetto
20140702 11919 Tavola 9 calcolo del volume edificio A e B stato di progetto
20140702 11920 Tavola 10 calcolo del volume edificio C stato di progetto
20140702 11920 Tavola 11 calcolo del volume edificio D stato di progetto
20140702 11920 Relazione Geologica di fattibilità
20140702 11920 Relazione Geologica di fattibilità ALL1-2
20140702 11920 Relazione Geologica di fattibilità ALL3
20140702 11920 Relazione Geologica di fattibilità Tav.A3
```

```
20140702_11920_Relazione Geologica di fattibilità FINALE
20140716_12852_Relazione di Rispondenza stato di progetto
20140716_12852_Norme Tecniche di Attuazione stato di progetto
20141021_18627_Verifica PIT_PAPMAA_Il Molino di Grace
20150311_4106_Relazione Idrogeologica
20140716_12852_Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà + CONTRATTO
20140702_11918_Contratto di affitto FONDO RUSTICO con la Stonestep
```

- 2. Di trasmettere copia completa del programma aziendale adottato alla Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 111 comma 3, L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- 3. Di depositare il programma aziendale con valore di piano attuativo presso l'Ufficio Urbanistica del Comune per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
- 4. Di dare notizia del deposito mediante la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 15 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminenza di pubblicazione dei Piani di Sviluppo Rurale.

# - SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IN ZONE CON ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA L.R. 10.11.2014, n. 65 e s.m.i.

il Sig. (	GERARD HIRI	MER	nato a	il		C.F		in qualità di
								Agricola "Tenuta
						Greve in Chianti		
	· ·		•			<i>(specificare),</i> siti no	eı:	
Comun	e di Greve in C				erreni:			
Fg. n.	112 part. n°	79	ha	0.94.50				
Fg. n.	112 part. n°	146	ha	1.75.59				
Fg. n.	112 part. n°	147	ha	5.51.24				
Fg. n.	113 part. n°	8	ha	0.03.40				
Fg. n.	113 part. n°	11	ha	0.40.21				
Fg. n.	113 part. n°	12	ha	0.36.80				
Fg. n.	113 part. n°	47	ha	1.47.10				
Fg. n.	113 part. n°	191	ha	0.61.20				
Fg. n.	113 part. n°	192	ha	0.41.70				
Fg. n.	113 part. n°	237	ha	1.63.30				
Fg. n.	113 part. n°	264	ha	0.76.90				
Fg. n.	113 part. n°	371	ha	0.05.20				
Fg. n.	113 part. n°	372	ha	0.02.90				
Fg. n.	113 part. n°	373	ha	0.11.70				
Fg. n.	113 part. n°	374	ha	0.14.00				
Fg. n.	113 part. n°	414	ha	0.62.40				
Fg. n.	113 part. n°	416	ha	0.62.20				
Fg. n.	113 part. n°	419	ha	0.14.15				
Fg. n.	113 part. n°	425	ha	0.34.71				
Fg. n.	113 part. n°	428	ha	0.14.82				
Fg. n.	113 part. n°	432	ha	0.09.34				
Fg. n.	113 part. n°	459	ha	0.67.83				
Fg. n.	113 part. n°	462	ha	0.07.70				
Fg. n.	127 part. n°	5	ha	1.23.80				
Fg. n.	127 part. n°	27	ha	0.12.00				
Fg. n.	127 part. n°	57	ha	0.24.60				
Fg. n.	127 part. n°	58	ha	0.49.60				
Fg. n.	127 part. n°	85	ha	0.02.00				
Fg. n.	127 part. n°	122		2.78.30				
Fg. n.	127 part. n°	131		0.28.50				
Fg. n.	127 part. n°	212		2.07.62				
Fg. n.	162 part. n°	96		0.16.00				
Fg. n.	162 part. n°	98		0.78.70				
Fg. n.	162 part. n°	99		0.55.60				
Fg. n.	162 part. n°	100		0.49.30				
Fg. n.	162 part. n°	101		0.09.80				
Fg. n.	162 part. n°	102		1.55.90				
Fg. n.	162 part. n°	103		0.95.30				
Fg. n.	162 part. n°	105		0.12.60				
Fg. n.	162 part. n°	110		0.13.50				
- 5	102 Partin	-10						

Fg. n.	162	part. n°	111	ha	0.90.80
Fg. n.	162	part. n°	112	ha	0.19.60
Fg. n.	162	part. n°	113	ha	0.11.70
Fg. n.	162	part. n°	114	ha	0.62.30
Fg. n.	162	part. n°	115	ha	0.34.30
Fg. n.	162	part. n°	116	ha	1.31.10
Fg. n.	162	part. n°	117	ha	0.30.30
Fg. n.	162	part. n°	118	ha	2.55.50
Fg. n.	162	part. n°	119	ha	0.97.50
Fg. n.	162	part. n°	120	ha	0.66.30
Fg. n.	162	part. n°	121	ha	1.86.10
Fg. n.	162	part. n°	123	ha	0.87.60
Fg. n.	162	part. n°	125	ha	4.54.00
Fg. n.	162	part. n°	126	ha	0.20.90
Fg. n.	162	part. n°	127	ha	0.27.20
Fg. n.	162	part. n°	149	ha	0.14.20
Fg. n.	162	part. n°	160	ha	0.09.90
Fg. n.	162	part. n°	161	ha	0.36.30
Fg. n.	162	part. n°	206	ha	2.32.55
Fg. n.	162	part. n°	209	ha	0.08.70
Fg. n.	162	part. n°	210	ha	0.00.15
Fg. n.	162	part. n°	211	ha	0.96.20
Fg. n.	162	part. n°	213	ha	0.48.65
Fg. n.	164	part. n°	15	ha	0.63.00
Fg. n.	164	part. n°	18	ha	0.09.10
Fg. n.	164	part. n°	19	ha	0.44.10
Fg. n.	164	part. n°	26	ha	0.70.50
Fg. n.	164	part. n°	30	ha	2.53.49
Fg. n.	164	part. n°	38	ha	0.58.30
Fg. n.	164	part. n°	39	ha	0.07.30
Fg. n.	164	part. n°	40	ha	0.04.20
Fg. n.	164	part. n°	43	ha	0.67.70
Fg. n.	164	part. n°	45	ha	0.22.90
Fg. n.	164	part. n°	46	ha	0.03.00
Fg. n.	164	part. n°	47	ha	1.49.20
Fg. n.	164	part. n°	48	ha	0.64.80
Fg. n.	164	part. n°	49	ha	0.37.26
Fg. n.	164	part. n°	50	ha	0.00.50
Fg. n.	164	part. n°	54	ha	2.56.00
Fg. n.	164	part. n°	55	ha	11.32.60
Fg. n.	164	part. n°	56	ha	0.55.50
Fg. n.	164	part. n°	57	ha	1.41.10

Per un totale di ha 73.74.41 (vedi certificati catastali allegati),

# 1. PREMESSO

Che il PROPONENTE, in data 25 MAGGIO 2011 prot. n. 11809, ha presentato al Comune di Greve in Chianti istanza di approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con/senza valore di piano attuativo (*specificare*) ai sensi (*specificare il riferimento*) della L.R. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni finalizzato alla realizzazione di: (*specificare interventi richiesti dal proponente*)

- Realizzazione di nuovo annesso agricolo da adibire a cantina per la vinificazione, stoccaggio, invecchiamento, affinamento e altri volumi accessori, in ampliamento ad edificio rurale esistente per mc. 2632;
- Realizzazione di rimesse trattori e attrezzi agricoli per mc. 597,60;
- Realizzazione di tettoia ad uso centrale termica a biomasse per mc. 385,33;
- Destinazione ad abitazione rurale di annessi per mc.167,77 e mq. 60
- Realizzazione di locali per stoccaggio e movimentazione cippato;

Che il PROPONENTE, Sig. \_\_\_\_\_, Imprenditore Agricolo, avendo proposto la **realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo**, e avendo la disponibilità degli immobili dell' azienda come sopra qualificata, è in possesso del requisito previsti dall' art. 3 comma 3bis del Regolamento di Attuazione DPGR 7/R/2010:

- avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo;

Che, dato atto che il PAPMAA ha valore di piano attuativo ed interessa beni paesaggistici formalmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del PIT, Allegato 2a "Disciplina generale del Piano", il Programma Aziendale è stato trasmesso alla Regione Toscana che, in data \_\_ ha indetto specifica conferenza di servizi con gli enti territoriali interessati (*specificare quali*), che così si è espressa:

#### (OPPURE)

Che l'Amministrazione Comunale ricevente ha chiesto all'Ente delegato, in data 04/01/2012 prot. 228, il parere previsto all'art. 9, comma 3, del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, come modificato con D.P.G.R. 09.02.2010 n. 7/R;

Che l'Amministrazione Provinciale di Firenze, P.O. Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto, con protocollo n. 306043/2012 del 27 luglio 2012, pervenuto in data 03 agosto 2012 al prot. 16555, ha comunicato il definitivo parere:

""parere favorevole, condizionato alla indivisibilità perenne (Fatte salve modifiche con un nuovo P.di M.A.A.) delle superfici fondiarie, alla cui capacità produttiva sono dimensionati i manufatti oggetto di intervento, pena l'applicazione agli stessi dell'art.132 della L.R. 1/2005; ai seguenti interventi:

- 1)Realizzazione di nuovo annesso agricolo da adibire a cantina per la vinificazione, stoccaggio, invecchiamento, affinamento e altri volumi accessori, in ampliamento ad edificio rurale esistente per mc. 2632;
- 2) Realizzazione di rimesse trattori e attrezzi agricoli per mc. 597,60;
- 3) Realizzazione di tettoia ad uso centrale termica a biomasse per mc. 385,33;
- 4)Destinazione ad abitazione rurale di annessi per mc.167,77 e mq. 60 a condizione che la nuova unità abitativa venga vincolata all'insediamento a alla permanenza anagrafica della famiglia del salariato aziendale per la durata degli obblighi di cui all'art. 42 comma 8 lett. c;

Si vincola il parere oggetto di richiesta come suddetto:

- -al mantenimento di tutte le attività agricole, come programmato dalla ditta richiedente.
- -i manufatti oggetto di intervento non dovranno costituire volumetria utile per poter essere destinati a qualsiasi altro scopo e non dovranno essere separati dalle superfici fondiarie la cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, pena l'applicazione agli stessi delle disposizioni di cui all'art.132 della L.R.1/2005 e s.m.i";

Che, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale e dalla Co	ommissione per
il Paesaggio, il Programma Aziendale è stato integrato e rettificato con la documentazione p	rodotta in data
prot. n;	

Che le indagini geologiche di supporto al PAPMAA avente valore di piano attuativo sono state depositate presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze ai sensi $$ della L.R. $65/2014$ e s.m.i.;
Che in data con protocollo n il Genio Civile ha espresso il seguente parere: "";
Che con deliberazione n del il Consiglio Comunale ha proceduto ad adottare il Programma Aziendale ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014;
Che dell'avvenuta adozione è stata notizia mediante pubblicazione dell' avviso all' Albo Pretorio Comunale e sul BURT n del per 45 giorni consecutivi durante i quali sono/non sono pervenute osservazioni (specificare);
Che con Deliberazione del/della Consiglio Comunale/Giunta Comunale n del è stato definitivamente approvato il PAPMAA in narrativa;
Che dal suddetto Programma risulta quindi la necessità di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi: (specificare interventi ammessi dall'Amministrazione)
;
;
;
Che la realizzazione degli interventi programmati deve essere garantita da apposito atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti di cui all'art. 74, comma 8, L.R. 65/20014 e successive modifiche e integrazioni;
Che il presente atto fa riferimento essenziale al programma presentato, come approvato dall' Amministrazione Comunale e depositato presso l' Ufficio competente;
Precisato che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Art. 1 — Obblighi
Il PROPONENTE si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualunque ragione intestatari della concessione, nei confronti del Comune di Greve in Chianti:
a) Ad effettuare gli interventi decritti nel Programma Aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio edilizio esistente osservando le modalità, i tempi e le condizioni stabiliti nel medesimo, precisamente: (elencare TUTTI gli interventi: colturali, ambientali, edilizi), entro il;, entro il;, entro il;
, entro il;
<ul> <li>A non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o da recuperare necessari allo svolgimento dell' attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;</li> </ul>
<ul> <li>c) A non modificare la destinazione d'uso agricola degli annessi agricoli da realizzare ai sensi della L.R.</li> <li>65/2014 e s.m.i., pena la demolizione dei manufatti così come previsto della medesima legge</li> </ul>

regionale; (solo in caso di costruzione di nuovi annessi agricoli)

- d) A non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo per almeno 20 anni dalla loro ultimazione, neanche con varianti al Programma Aziendale; (solo in caso di costruzione di nuove abitazioni) e) A non modificare la destinazione d' uso agricola degli edifici, oggetto di interventi come previsto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. finalizzati allo svolgimento delle attività agrituristiche, per venti anni dalla loro realizzazione; f) A ricondurre le unità abitative alla destinazione d'uso, alle dimensioni e caratteristiche previste dalle norme in vigore originariamente, nel caso di dismissione dell'attività agrituristica e nel caso di realizzazione di unità abitative di superfici utili inferiori a 90 mq (comunque non inferiori a 45 mq), come previsto dall'art. 37, Norme Tecniche allegato A al R.U. g) A non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, e precisamente come specificato nel PAPMAA: a non alienare separatamente le Particelle n. \_\_\_ contraddistinte al Foglio di mappa n. \_\_ (indicare tutti i terreni oggetto del PAPMAA) del Comune di Greve in Chianti dagli edifici esistenti e di progetto indicati nelle planimetrie aziendali allegate al programma approvato e catastalmente identificati al Foglio n. \_ Particelle n. \_\_\_ (indicare tutti i fabbricati attualmente esistenti in azienda e l' area su cui verranno realizzati i nuovi edifici); h) A realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici non più utilizzabili ai fini agricoli, come da Programma Aziendale e secondo i tempi nel medesimo stabiliti, precisamente: (solo in caso di deruralizzazioni) \_ previa acquisizione degli atti abilitativi necessari, entro il \_\_\_\_\_\_; \_ previa acquisizione degli atti abilitativi necessari, entro il \_\_\_\_\_\_; i) Ad utilizzare gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli come previsto dal Programma Aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma; A non recedere dai contratti di affitto in base ai quali è costituita l'azienda agricola, o parte di essa, relativi alle superfici catastalmente identificate al Fg. n.\_\_\_\_ P.lle \_\_\_\_\_ del Comune di Greve in Chianti e a non provocare motivi di risoluzione degli stessi ai sensi dell'art. 5 della legge 203/82 per tutta la durata del programma; k) A mantenere il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, in forza dei quali è stato approvato il PAPMAA per le nuove edificazioni e a comunicare le eventuali variazioni al riguardo;
- l) Ad inserire negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali una clausola con cui siano assunti, anche dalla parte acquirente, tutti gli obblighi di cui al presente atto;
- m) Ad assoggettarsi alle penali previste dall' art. 2 del presente atto in caso di inadempimento.

# 3. Articolo 2 - Sanzioni

Nel caso di inosservanza o inadempimento degli obblighi di cui all' art. 1 del presente atto, saranno applicate le seguenti sanzioni:

Per mancata o parziale esecuzione degli interventi di cui al **comma 1 e 8** del presente atto d'obbligo o per la mancata correlazione tra gli stessi verrà irrogata una sanzione di importo pari al valore degli interventi non realizzati determinata dal Comune in base al computo metrico estimativo rivalutato con i prezzi del prezziario regionale in vigore alla scadenza del programma, salvo cause di forza maggiore.

Nel caso di accertata e contestata violazione degli impegni di cui ai **commi 2, 4, 5 e 9** da parte degli organi di vigilanza il PROPONENTE si obbliga al ripristino immediato della destinazione d'uso o della utilizzazione prevista nel programma e a pagare al Comune, a titolo di penale, una somma pari al valore immobiliare ai fini ICI per gli immobili aventi destinazione abitativa, rapportata al periodo intercorrente dalla data di accertamento del mutamento di utilizzazione fino all'effettivo ripristino.

Qualora il ripristino risulti impossibile per varie cause comunque connesse all'operato del PROPONENTE, il medesimo si obbliga a pagare al Comune, a titolo di penale, una somma pari al 50% del valore massimo di affitto a mq di superficie calpestabile, stabilito dall'Agenzia del Territorio nell'O.M.I. per la corrispondente utilizzazione riferita all'intero immobile, considerato in area suburbana, dal momento dell'accertamento fino alla scadenza del programma;

Qualora il mantenimento della destinazione agricola divenga impossibile per comprovata causa di forza maggiore, il PROPONENTE, oltre a quanto sopra, si obbliga verso il Comune al pagamento, in misura doppia, degli oneri verdi previsti dalla legge per l'intervento edilizio risultante dalla mutata destinazione d'uso, calcolati con i criteri in vigore alla data dell'avvenuta variazione della destinazione d'uso stessa.

Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al **comma 3** si applicano le disposizioni di cui all' art. 196 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Nel caso di accertata e contestata violazione degli impegni di cui al **comma 6** da parte degli organi di vigilanza il PROPONENTE si obbliga al ripristino immediato delle dimensioni e caratteristiche, della destinazione d'uso o della utilizzazione originaria e a pagare al Comune, a titolo di penale, una somma pari al valore immobiliare ai fini ICI per gli immobili aventi destinazione abitativa, rapportata al periodo intercorrente dalla data di accertamento della dismissione dell'attività agrituristica o del mutamento di utilizzazione fino all'effettivo ripristino.

Qualora il ripristino risulti impossibile per varie cause comunque connesse all'operato del PROPONENTE, il medesimo si obbliga a pagare al Comune, a titolo di penale, una somma pari al 50% del valore massimo di affitto a mq di superficie calpestabile, computato su tutta l'unità immobiliare, stabilito dall'Agenzia del Territorio nell'O.M.I. per la corrispondente utilizzazione;

Qualora il mantenimento della destinazione agricola divenga impossibile per comprovata causa di forza maggiore, il PROPONENTE, oltre a quanto sopra, si obbliga verso il Comune al pagamento, in misura doppia, degli oneri verdi, previsti dalla legge per l'intervento edilizio risultante dalla mutata destinazione d'uso, calcolati con i criteri in vigore alla data dell'avvenuta variazione della destinazione d'uso stessa.

Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui ai **commi 7 e 10** verrà irrogata una sanzione di importo pari al 10% dei valori agricoli medi dei terreni alienati stabiliti annualmente dalla Commissione Provinciale, rilevabili dall'O.M.I. dell'Agenzia del Territorio applicate le disposizioni dell'art. 132 L.R. 1/2005 e s.m.i.;

Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui ai **commi 11 e 12** verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 e assegnati 30 giorni per adempiere.

#### 4. Articolo 3 – Norme generali

La validità del Programma Aziendale è di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto d'obbligo, che dovrà avvenire entro un mese dall' approvazione del programma stesso. Qualora al momento della sottoscrizione siano entrate in vigore ulteriori e diverse disposizioni normative, il Programma dovrà essere rivisto ed eventualmente adeguato alle stesse.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.G.R. 5/R/2007 e s.m.i. la realizzazione degli interventi previsti nel Programma può essere differita, senza necessità di modificare il medesimo o il presente atto d'obbligo connesso, previa comunicazione scritta al Comune e fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all' art. 9 comma 6.

Nel caso di realizzazione di nuove abitazioni agricole nelle zone ad esclusiva funzione agricola, ai sensi dell'art. 34 comma 6 delle Norme Urbanistiche, non potrà essere rilasciato il permesso di costruire qualora, alla data di detto rilascio, il nucleo familiare non corrisponda a quello dichiarato nel programma.

In caso di modifiche al Programma secondo quanto prescritto all'art. 76 comma 9 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., il presente atto d'obbligo dovrà, a sua volta, essere opportunamente modificato.

Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove gli stessi rappresentino garanzia ai sensi della L.R. 65/2014 e relativo regolamento di attuazione.

Prima della scadenza del termine di validità del Programma Aziendale, il PROPONENTE potrà chiederne la proroga ai sensi della normativa vigente, previa comunicazione al Comune e confermando gli impegni assunti con il presente atto d'obbligo.

La completa e corretta esecuzione dei programmati interventi colturali ed ambientali dovrà essere certificata dal tecnico incaricato mediante redazione di relazione tecnica finale completa di elaborati grafici e documentazione fotografica da cui si evinca chiaramente l'assolvimento degli obblighi assunti con il presente atto. Gli interventi edilizi seguiranno la disciplina di cui al titolo VI della L.R. 65/2014 e s.m.i. Il Comune si riserva di controllare quanto certificato nominando un collaudatore di sua fiducia con spese a carico del PROPONENTE.

Il presente atto d'obbligo, oltre al PROPONENTE, obbliga anche i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualsiasi ragione titolari di pratiche edilizie presentate.

Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente atto unilaterale d'obbligo dovrà essere trascritto e registrato ai sensi di legge, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Tutte le spese del presente atto fanno carico al PROPONENTE.

Letto, approvato e sottoscritto.			

# COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

### Provinciadi Firenze

SETTORE5 - Gestione del Territorio - Edilizia

OGGETTO: PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER VARIANTE DEL PAPMAA APPROVATO CON DGC N. 157 DEL 08.10.2001, PRESENTATO DALLA SOCIETA' TENUTA AGRICOLA MOLINO DI GRACE SRL. ADOZIONE EX ARTT. 73-74-111, L.R. 65/2014 E S.M.I.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

### **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 24.03.2015

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Laura LENCI

### SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

# **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 24.03.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Maria Grazia FIERA

# COMUNE DI GREVE IN CHIANTI



Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

# IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giulio Saturnini

F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata og sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 ag	ggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai osto 2000, n. 267.
Greve in Chianti, 30/03/2015	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
	CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione d	del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno comma 3):	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguib	ile (art. 134, comma 4).
Greve in Chianti,	— IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Copia conforme all'originale in carta libera per	r uso amministrativo.
Lì,	Timbro e firma